



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa  
Associazione Provinciale di  
Treviso

14/6/2011

**Alla c.a. Titolare / Direttore generale**

### **Oggetto**

#### **Addetti al controllo nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo**

**Cna Provinciale Treviso**

Viale della Repubblica 154

31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax

0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

La Legge 15/7/2009, n. 94 ha istituito la figura **dell'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi**, anche a tutela dell'incolumità delle persone; il successivo DM 6/10/2009 ha determinato i requisiti di accesso all'attività e gli ambiti applicativi.

Tali disposizioni disciplinano le attività di controllo:

- nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- nei pubblici esercizi
- negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati (comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico)

Per svolgere l'attività di controllo nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo è obbligatoria l'iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo istituito presso ciascuna Prefettura.

#### **Requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio**

- età non inferiore a 18 anni;
- buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- diploma di scuola media inferiore;
- frequentazione e superamento esame finale di apposito corso di formazione.

#### **Modalità di iscrizione nell'elenco prefettizio**

La domanda di iscrizione nell'elenco deve essere presentata al Prefetto competente per territorio dal gestore dell'attività di intrattenimento e spettacolo oppure dal titolare dell'istituto di vigilanza (autorizzato art. 134 Tulp).

È esclusa la possibilità che l'iscrizione venga richiesta da soggetti diversi (ad es. agenzie di lavoro) oppure direttamente dagli aspiranti "addetti ai servizi di controllo".

La domanda di iscrizione nell'elenco prefettizio deve essere presentata in ogni

provincia nella quale opera l'addetto ai servizi di controllo, il quale, una volta iscritto, può prestare la sua opera anche in più locali della stessa provincia. Potranno essere iscritti all'elenco prefettizio i soggetti che hanno superato un corso di formazione per addetti ai servizi di controllo – secondo le modalità fissate dall'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 - validato da una Regione anche diversa da quella della provincia nella quale si chiede l'iscrizione.

Per i cittadini stranieri, comunitari o extracomunitari (purché in regola con la vigente legislazione in materia di permesso di soggiorno), è necessaria e sufficiente una dichiarazione di valore, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare, che attesti il livello di scolarizzazione.

Il soggetto istante deve produrre, in allegato all'istanza di iscrizione, la documentazione, anche in forma di dichiarazione sostitutiva, che attesti il possesso dei requisiti richiesti, ad eccezione di quelli medico-sanitari e di quelli formativi. I requisiti psico-fisici devono essere attestati da "certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche" (si ritengono valide le attestazioni redatte dai medici di base o medici competenti). I requisiti medico-sanitari e quelli formativi non possono essere autocertificati.

Il procedimento si conclude in 30 g.g. con un provvedimento espresso che dispone (o nega) l'iscrizione all'elenco prefettizio.

#### Rinnovo

L'elenco prefettizio è soggetto a revisione biennale da parte del Prefetto, perciò l'iscrizione stessa ha validità biennale.

Il gestore del locale oppure il titolare dell'istituto di vigilanza, almeno un mese prima della scadenza, deve depositare presso il Prefetto, la documentazione comprovante il mantenimento dei requisiti.

#### **Requisiti formativi**

L'aspirante corso di formazione organizzato da enti accreditati presso la regione di appartenenza.

I corsi dovranno avere ad oggetto tre aree tematiche:

- 1) area giuridica: ordine e sicurezza pubblica, compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano le attività di intrattenimento di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio;
- 2) area tecnica: disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di nozioni di primo soccorso sanitario;
- 3) area psicologico-sociale: capacità di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico, capacità di adeguata comunicazione verbale, consapevolezza del proprio ruolo professionale, orientamento al servizio e alla comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili.

#### **Compiti**

Nell'esercizio dei compiti di controllo, il personale procede alle seguenti attività:

1) controlli preliminari:

- osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, e di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
- adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;

2) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:

- presidio degli ingressi dei luoghi di intrattenimento e regolamentazione dei flussi di pubblico;
- verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e,  
nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso,

verifica

del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;

- controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

3) controlli all'interno del locale:

- attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;  
- concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

### **Divieto di uso di armi**

Nell'espletamento delle attività in questione, gli addetti al servizio di controllo, anche se titolari di licenza per il porto d'armi, non possono portare armi né oggetti atti ad offendere né qualunque altro strumento di coercizione fisica.

### **Tesserino di riconoscimento**

Nell'espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, il personale deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un tesserino di

riconoscimento, di colore giallo, recante la dicitura "Assistenza" in caratteri facilmente leggibili.

### **Termine fase transitoria: 30 giugno 2011**

Il personale che, alla data del 24 ottobre 2009 (entrata in vigore del DM 6/10/2009) già svolgeva servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo, può continuare ad espletare la propria attività fino al 30 giugno 2011 anche senza l'iscrizione negli elenchi prefettizi; dopo tale data vige l'obbligo d'iscrizione.

**Scadenza: dal 30 giugno 2011 CHIUNQUE esercita l'attività di addetto ai servizi di controllo DEVE essere iscritto negli elenchi delle Prefetture**

### **Casi particolari**

Anche gli Steward (istituiti con DM 08/08/2007) per svolgere le attività di controllo devono iscriversi negli elenchi prefettizi, purchè in possesso dei requisiti richiesti dal DM 6/10/2009.

Le Guardie particolari giurate sono gli unici soggetti che possono svolgere le attività di controllo senza essere iscritti negli elenchi delle Prefetture, senza indossare la divisa, con il divieto di portare la pistola e l'obbligo del tesserino.

### **Chiarimenti Circolare 17/11/2010**

La Circolare del Ministero ha fornito alcuni chiarimenti circa la corretta applicazione del D.M. 6 ottobre 2009, il fine è quello di realizzare un indirizzo interpretativo univoco.

La Circolare del Ministero considera che le funzioni attribuite al personale di controllo dall'art.5 del D.M. 06.10.2009, nelle tre fattispecie considerate:

- controlli preliminari;
- accesso e deflusso del pubblico;
- controlli all'interno del locale;

hanno riguardo, in particolare, alla presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti o di qualsiasi altro materiale che possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone.

### **Personale di sorveglianza nei Bar o ristoranti**

In base alla circolare del Viminale, sono tenuti a impiegare i buttafuori autorizzati gli organizzatori di attività di spettacolo in luoghi aperti al pubblico, nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (es. discoteche, cinema, teatri) e nei locali che svolgono anche in maniera occasionale le attività di intrattenimento e spettacolo.

“Devono ritenersi, invece, essenzialmente esclusi dall’ambito di applicazione del provvedimento i pubblici esercizi in generale, dove non si svolge ordinariamente attività di intrattenimento e/o spettacolo.”

Ne consegue che lo svolgimento in modo estemporaneo di tali attività da parte di pubblici esercizi non comporta l’obbligo di utilizzare detto personale.

#### **Attività di minore impatto per l’ordine e la sicurezza Pubblica**

Per i cinema, i teatri, i parchi di divertimento e lo spettacolo viaggiante in considerazione del loro minore impatto per l’ordine e per la sicurezza pubblica, dovrà essere iscritto nell’elenco prefettizio solo:

- il personale a cui sono attribuiti compiti di responsabilità in sala e coordinamento delle maschere;
- gli addetti ai servizi di accoglienza e assistenza.

Laddove nei suddetti locali si svolgano anche attività di intrattenimento e spettacolo diverse da quelle a cui tali locali sono destinati (quali concerti o trattenimenti danzanti), tutto il personale addetto ai servizi di controllo dovrà essere iscritto nell’elenco.

#### **Chiarimenti Circolare 09/03/2011**

La Circolare del Ministero ha fornito alcuni chiarimenti circa la possibilità di utilizzare gli addetti ai servizi di controllo anche durante le competizioni sportive.

Per i servizi di controllo presso palazzetti dello sport ove si svolgono manifestazioni sportive diverse dal calcio, possono essere utilizzati (oltre agli steward) anche gli addetti ai servizi di controllo nelle attività di intrattenimento, purchè tale personale, oltre alla formazione standard, abbia seguito anche una giornata seminariale sulle materie relative alla gestione dell’ordine pubblico (da tenersi a cura di funzionari della Questura).